



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Benefici *ex lege* n. 539 del 1950.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, quanto pervenuto dalla Direzione Centrale per le
Risorse Finanziarie in esito alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune OO.SS.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

APPUNTO

Benefici *ex lege* n. 539 del 1950.

L'articolo 1, comma 469, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014), in accoglimento della proposta normativa più volte reiterata ad iniziativa del Dipartimento, ha reintrodotto in favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la possibilità di accedere ai trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio, già operanti ai sensi della legge n. 539 del 1950, attualmente confluita nell'articolo 1801 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

È stata in tal modo estesa al personale del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico" la deroga - già prevista in favore dei componenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia - all'abolizione dell'istituto in parola disposta dal 2009, nei confronti dei dipendenti pubblici, dall'articolo 70 del decreto legge n. 112 del 2008.

La Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie con circolare n. 727 del 14 gennaio 2014, ha fornito istruzioni operative alle strutture dipartimentali onde consentire la riattivazione delle procedure di attribuzione dell'emolumento nonché la conclusione dei procedimenti sospesi a causa della transitoria abrogazione del medesimo.

Detta situazione ha naturalmente comportato l'accumularsi di una notevolissima mole di giacenza con riferimento in particolare alle istanze presentate nel quinquennio dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013. Va altresì considerato che il successivo comma 470 del richiamato articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 prevede una "clausola di salvaguardia" introdotta in sede parlamentare con finalità di contingentamento annuale della spesa di cui trattasi.

In altri termini, in caso di superamento di un determinato ammontare di spesa, per il riconoscimento della maggiorazione in parola, con un meccanismo di compensazione finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze può ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009. Tale disponibilità, allocata nel bilancio del Dipartimento, in questa fase, non può subire alcuna decurtazione, in quanto è integralmente riservata alla copertura finanziaria di ulteriori interventi prioritari, anche di natura legislativa.

Alla luce di quanto rappresentato, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, per lo smaltimento delle istanze giacenti, ha dovuto necessariamente individuare un criterio di priorità nelle attività di riconoscimento della maggiorazione, costituito dalla decorrenza del beneficio in base al perfezionamento dei requisiti di attribuzione ovvero dal completamento dei principali atti presupposti (decreto ministeriale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità rilevante, domanda di riconoscimento della maggiorazione).

L'attribuzione del beneficio - dalla reintroduzione dello stesso - è stata disposta in favore di oltre 200 unità di personale (fermo restando che la giacenza ante 2009 risulta completamente smaltita, rimangono comunque pendenti circa 800 istanze).

Si evidenzia, infine, che dal 2016 è possibile evadere un numero notevolmente maggiore di istanze, in quanto la relativa copertura finanziaria, prevista dal primo periodo del citato comma 470, risulta raddoppiata rispetto al 2015.